

CORSO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

EDIZIONE 2026

Il regime dei compensi spettanti ai Gestori e le prededuzioni dei professionisti

Luca Boggio

Professore associato di Diritto commerciale
Università degli Studi Link - Roma

7 ottobre 2026



Programma

1

Funzione e struttura dell'incarico di gestione della crisi

2

Compenso, accordo e controllo giudiziale

3

Prededuzioni e liquidazione controllata

4

Accessibilità e prassi piemontesi

5

Interruzioni delle prestazioni e responsabilità

1

Funzione e struttura dell'incarico di gestione della crisi: problemi di “duplicità”

Una questione di equilibrio

Tre esigenze da bilanciare

Debitore

Accesso effettivo agli strumenti di regolazione della crisi

Creditori

Non assorbire una parte sproporzionata delle risorse a loro destinate

Professionista

Remunerazione adeguata di un'attività complessa e gravata da responsabilità

Quattro questioni distinte

Esistenza del credito

Quantificazione del compenso

Collocazione concorsuale

Pagamento

La prededucibilità attiene alla terza questione: la collocazione concorsuale.

Non è una questione soltanto tariffaria: il costo incide sulla scelta dello strumento e sulla sostenibilità della proposta.

Funzione pubblicistica e rapporto professionale

Autonomia privata

- Organizza il rapporto
- Individua il corrispettivo
- Incarico conferito dal debitore, accompagnato dal preventivo

Funzione istituzionale

- Obblighi informativi
- Indipendenza
- Controllo giudiziale

- Prestazione professionale **inserita in un servizio legalmente organizzato**: il costo produce effetti oltre il rapporto bilaterale
- Debitore con capacità contrattuale spesso limitata; creditori estranei alla pattuizione

Il compenso matura in capo all'**OCC**, non al gestore: il gestore può pretenderlo solo dall'Organismo.

C. Valcepina, Gli organi, in F. Cesare – C. Valcepina, Sovraindebitamento, Torino, 52 ss.; R. Brogi, Il sovraindebitamento nel Codice della crisi, Assago, § 7

OCC, gestore e referente

Art. 11, comma 2, D.M. n. 202/2014

«Agli stessi [i gestori della crisi] è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore»

Ripartizione interna del corrispettivo

Modello Torino

80% gestore
20% organismo

Provincia di Biella

75% gestore ·
10% referente
15% costi amministrativi

- La prededuzione presidia il **diritto dell'organismo**
- Quanto e quando sia pagato il gestore dipende dal **regolamento**
- Natura pubblica dell'ente ≠ gratuità per il debitore, né garanzia di pagamento per il gestore

La natura dell'ente istitutore incide sull'organizzazione e sui rapporti interni, non sul regime della prededuzione.

Esempio di scansione delle attività e (possible) effetto sui compensi

40%

Fase preparatoria

Documenti, attivo e passivo, verifiche, scelta dello strumento, relazione

30%

Fase giudiziale

Adempimenti propri dell'OCC dopo la domanda

30%

Fase esecutiva

Vigilanza, gestione delle difficoltà, relazione finale (procedure negoziali)

Percentuali: Modello Torino. Biella non stabilisce percentuali per fasi.

- La scomposizione **non moltiplica i compensi**: misura le attività svolte, specie se l'incarico si interrompe
- Liquidazione controllata: separare il lavoro preparatorio dell'OCC dalla gestione del liquidatore
- Identità della persona $\neq$ identità delle funzioni; persone diverse $\neq$ due remunerazioni integrali

2

Compenso, accordo, controllo e il ruolo del principio di trasparenza

La regola dell'art. 14 D.M. n. 202/2014

Comma 1 – Accordo

I parametri si applicano **in difetto di accordo** con il debitore; per le nomine giudiziali si applica il tariffario

Comma 2 – Onnicomprensività

Il compenso comprende l'intero corrispettivo, **incluse le attività accessorie**: niente remunerazioni separate per singoli adempimenti

Comma 3 – Spese

Spese generali fra il **10% e il 15%** e spese effettive documentate; i costi degli ausiliari sono ricompresi tra le spese

Comma 4 – Soglie non vincolanti

Minimi e massimi, anche percentuali, **non sono vincolanti** per la liquidazione

Rapporto fra autonomia negoziale, elasticità parametrica e limiti di contenimento: oggi oggetto di contrasti tra organismi e giudici e tra gli stessi giudici.

I criteri di quantificazione (art. 15 D.M.)



- Il calcolo percentuale **non esaurisce** la liquidazione: il valore della procedura va raccordato a qualità e consistenza della prestazione
- I «risultati» sono un criterio di graduazione, **non un'obbligazione di risultato** né una garanzia di omologazione o esdebitazione
- Sollecitudine: non ogni protrazione è colpevole, ma **l'inerzia non è neutra** rispetto al compenso
- Non dovrebbe incidere sulla misura del compenso la presenza di un *advisor* del debitore

Riduzioni e limiti (artt. 16 e 18 D.M.)

15–40%

Riduzione ordinaria dei compensi determinati ex art. 16, commi 1–3

5%

Limite per compensi e spese generali se il passivo supera 1 milione di euro

10%

Limite se il passivo è inferiore a 1 milione di euro

20.000 €

Sotto questa soglia di attribuito ai creditori i limiti non si applicano

La base del limite

- Non è il passivo, né l'attivo lordo: è **quanto attribuito ai creditori**
- I risultati di un calcolatore non sono una determinazione normativa prestabilita

La discussa soglia di 2.000 euro

Trib. Taranto, 2 luglio 2025

Sotto i 20.000 euro il compenso **non può superare 2.000 euro** (10% di 20.000)

Trib. Verona, 25 luglio 2025

Passivo < 1 mln e attivo distribuibile < 20.000 euro: compenso **inferiore a 2.000 euro**, per l'attività complessiva di gestore e liquidatore

- Finalità comprensibile: evitare costi sproporzionati
- Ma c'è una tensione con la lettera della clausola normativa, che dichiara **inapplicabili i limiti** sotto i 20.000 euro (clausola di salvaguardia per cui si dovrebbe poter eccedere il massimo del 10%)

Trib. Taranto, 2.7.2025, pres. rel. Federici, R.G. 64-1/2025; Trib. Verona, 25.7.2025, pres. Attanasio, rel. Lanni, R.G. 169/2025

Debitore incapiente: compenso dimezzato

1/2

Art. 283, comma 6

«I compensi dell'OCC sono ridotti della metà»

- Nessun'altra deroga: per il resto, si applica la disciplina generale
- **Riduzione ≠ gratuità**: resta il problema della provvista
- Il preventivo deve includere la vigilanza nei **tre anni** successivi al decreto (comma 9)
- Indicazioni regolamentari assai frammentarie:
 - Biella: riduzione con salvezza delle spese amministrative
 - SOS Torino: acconto di 100 euro + IVA, salvo diverso accordo

Le spese non devono remunerare di nuovo attività già comprese nel corrispettivo. Le prassi locali non sono tariffe nazionali.

Il preventivo come mezzo d'informazione (art. 10 D.M.)

Art. 10, comma 3

«La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi»

Art. 10, comma 4

«L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore»

Cosa dovrebbe indicare il contratto ai fini di rendere stabile la predeterminazione dei compensi

- Dati provvisori e criteri di variazione
- Prestazioni e fasi
- Anticipi e spese
- Ipotesi di interruzione
- Riserva del controllo giudiziale

Preventivo ≠ obbligo di accettare qualsiasi proposta: **trasparenza** del servizio e **perfezionamento** dell'accordo sono piani distinti.

Una cifra complessiva priva di articolazione è meno utile di un preventivo motivato.

L(a “resistenza”) dell’accordo davanti al giudice

Art. 71, comma 4, CCII (consumatore)

«... determinato ai sensi del [D.M.] n. 202 [del 2014], e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore»

Il contratto **non è irrilevante**, ma **neppure intangibile**, per cui si pongono problemi di:

Validità

dell’accordo fra OCC e debitore

Opponibilità

al concorso dei creditori

Liquidazione

giudiziale secondo i parametri

- Trib. Torino: accordo **non vincolante** per il compenso unitario; inopponibile la parte esorbitante dai parametri
- “Tenerne conto” ≠ ignorarlo arbitrariamente: l’accordo è un elemento di una valutazione legalmente regolata

Trib. Torino, 7.5.2024, est. Miglietta; Trib. Milano, 14.11.2023 e 29.2.2024

Acconti: consumatore e concordato minore

Art. 15, comma 2, D.M.: «*Sono ammessi acconti sul compenso finale*» — da rapportare all'attività maturata

La disciplina del Codice si riferisce alle procedure pendenti, lasciando impregiudicato il governo del riconoscimento di **acconti PRIMA dell'accesso** alla procedura (il debitore è libero di pattuire perché NON E' IN PROCEDURA)

Ristrutturazione del consumatore

- Art. 71, comma 4: acconto «*in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale*»
- Trib. Torre Annunziata:
 - provvedimento **autonomo**, successivo all'avvio dell'esecuzione
 - Necessariamente **correlato a un riparto parziale**

Concordato minore

- Art. 81, comma 4: il giudice liquida il compenso «*e ne autorizza il pagamento*»
- Manca il riferimento al riparto parziale
- Per differenza: acconto **in qualunque momento** della fase esecutiva, non vincolato a distribuzioni

Trib. Torre Annunziata, 3.11.2025, giudice Magliulo, R.G. 65-1/2024

3

Prededuzioni e liquidazione controllata

La specialità dell'art. 6 del Codice della crisi

Art. 6, comma 1, lett. a)

«i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'**esercizio delle funzioni** rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento»

Art. 6, comma 1, lett. d)

«... il compenso degli **organi preposti** e le prestazioni professionali **richieste dagli organi** medesimi o dal debitore per il **buon esito** dello strumento»

Art. 6, comma 2

«La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane **anche quando si susseguono più procedure**»

- Nessuna estensione automatica a **qualsiasi consulente** del debitore
- Conta la **veste** in cui la prestazione è resa, non il susseguirsi delle procedure

OCC, consulenti e difensori del debitore

Credito dell'OCC

- Previsione specifica (lett. a)
- **A prescindere dal risultato**
- Relazione e domanda: funzioni tipiche dell'OCC

Professionisti scelti dal debitore

- Subordinati al “**buon esito**” (lett. d)
- Nessuna prededuzione generale
- Neppure nel concordato minore

- Una prestazione **inadempita** non genera, in tutto o in parte, il credito preteso: ciò vale anche per l'OCC
- La prededuzione non sana la negligenza; l'apertura non certifica l'esatto adempimento
- Percorso abbandonato senza apertura: resta un **credito contrattuale**, ma manca il concorso in cui far valere la preferenza

Unicità del compenso e diversità dei soggetti

Art. 17 D.M. n. 202/2014

«Quando nello stesso incarico si sono succeduti **più organismi**, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo **criteri di proporzionalità**»

Trib. Torino, 7 maggio 2024

- Rischio: che le attività pre- e post-apertura siano in larga parte **sovrapponibili**
- *Ratio*: evitare duplicazioni a danno dei creditori
- Soluzione: rinvio a fine procedura; **rigetto dell'insinuazione** dell'OCC

Le critiche della dottrina

- Le attività sono anche **complementari**
- L'OCC non confermato ha concluso il proprio Lavoro
- L'eventuale duplicazione può essere frutto della scelta del Tribunale, senza che ciò tolga razionalità alle duplicazioni di costi
- Il rinvio può compromettere il contraddittorio e trasferire rischi legati all'operato altrui

Art. 18 D.M.: successione di liquidatori e conversione — estensione al gestore seguito da diverso liquidatore per analogia

L'art. 275 dopo il correttivo

Art. 275 CCII

«[il giudice procede] *alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e **tenuto conto di quanto eventualmente convenuto** dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC*»

Fondamento testuale al diritto di entrambi; resta aperta la sorte del credito preparatorio

Trib. Rovigo, 2 settembre 2025

- Verifica e **insinuazione** del credito dell'OCC
- Prededuzione riconosciuta
- Liquidatore diverso per **rotazione**, non per negligenza

Trib. Taranto, 2 luglio 2025

- Unitarietà del diritto al compenso
- **Insinuazione provvisoria**
- Consolidamento al riparto finale, con conguagli restitutori o integrativi

Trib. Rovigo, 2.9.2025, pres. Di Francesco, rel. Barbera, R.G. 94-1/2025; Trib. Taranto, 2.7.2025

Art. 275-bis: accertamento e capienza

Comma 1 – Accertamento

- Accertamento ex art. 273
- Esclusi i crediti **non contestati** per collocazione e ammontare e quelli da **provvedimenti di liquidazione**
- Serve un **effettivo riconoscimento**: il silenzio non è accertamento implicito del *quantum*

Comma 2 – Creditori ipotecari

- Preferenza, **escluso il ricavato** di beni in pegno e ipoteca destinato ai garantiti
- Cass. 6865/2025: spese del gestore per l'accesso non imputabili proporzionalmente al ricavato ipotecario
- Trib. Rimini 2024: solo il **liquidatore** è “spesa di giustizia” sul ricavato ipotecario

La prededuzione non esonera sempre dall'accertamento e incontra un **limite di soddisfazione**.

Cass., sez. I, 14.3.2025, n. 6865; Trib. Rimini, 26.9.2024, pres. Miconi

4

Prassi piemontesi e accessibilità dello strumento di regolazione

Le condizioni iniziali del servizio: regolamenti a confronto

Organismo	Profilo economicamente rilevante
Modello Torino	Fasi 40–30–30; quota gestore 80%; pagamento interno legato all'incasso
Commercialisti Novara	Contributo iniziale; lettera d'incarico; termini e monitoraggio dell'attività
SOS Torino	Acconti differenziati; quota gestore 80%; rinuncia con compenso proporzionato
Provincia di Biella	Colloquio preliminare gratuito; acconto annualmente determinato; ripartizione 75–10–15

- Il confronto individua **modelli**, non una graduatoria degli organismi
- Quote amministrative interne $\neq$ rimborso forfettario delle spese generali: il preventivo deve chiarirle **senza sovrapporre**

Accesso effettivo e trasparenza

Accesso alla giustizia (art. 24 Cost.)

- Limite all'autonomia regolamentare quando i costi **impediscono l'accesso**
- Unico OCC disponibile con condizioni ostative: **nomina giudiziale**
- Da coordinare con il gratuito patrocinio, oggi materialmente non garantito

Un caso emblematico di *malpractice*: Trib. Verona, 25 luglio 2025

- Censure all'operato dell'OCC:
 - Nessuna informazione sulla **facoltatività** dell'assistenza legale
 - Avvocato indicato che opera come gestore presso lo stesso OCC
 - Carenza d'informazione sugli anticipi; sproporzione economica
- Rimedi:
 - Segnalazioni: Ministero (OCC); organi disciplinari (gestore, avvocato)

Non vietare ogni anticipo, ma impedire costi **non illustrati, non necessari o sproporzionati**.

Due compensi, due verifiche: OCC e difensore

Gestore e liquidatore (relaziona e gestisce)

D.M. n. 202/2014 e principio di unitarietà

Difensore del debitore (chiede l'accesso)

D.M. n. 55/2014, domanda assimilata a quella di liquidazione giudiziale

- Anticipi valutati **complessivamente** come indice di sproporzione

Trib. Verona, 25.7.2025, pres. Attanasio, rel. Lanni

5

Interruzioni delle prestazioni da parte dell'OCC e responsabilità

La mancata collaborazione del debitore

Distinguere

Rifiuto

Inerzia

Difficoltà oggettiva

Art. 65, comma 4-bis, CCII

- Accesso ad anagrafe tributaria, centrali rischi, informazioni creditizie e banche dati pubbliche
- **Senza** preventiva autorizzazione giudiziale
- Una lacuna documentale non giustifica sempre l'arresto

Prima di interrompere

- Assegnare un **termine**
- Richieste specifiche, motivate e tracciabili
- Documentare lavoro, solleciti e impedimenti
- Procedimento pendente: l'archiviazione interna non sostituisce gli adempimenti davanti al giudice

Compenso senza deposito o con rinuncia del debitore

Senza deposito

- Compenso per l'attività svolta, **indipendentemente dall'esito**
- Non per il solo trascorrere del tempo
- Il nodo è il **quantum**, con attivo e passivo non ancora accertati
- Danno da condotta del debitore: titolo diverso dal corrispettivo

Rinuncia (art. 2237, comma 1, c.c.)

- Rimborso delle spese e compenso **per l'opera svolta**
- Non matura il compenso futuro
- Relazione completata: fase preparatoria integralmente eseguita
- Istruttoria parziale: quantificazione **proporzionata**

Contrattualizzare il **conguaglio**, non soltanto la scadenza dell'anticipo.

Biella: attività «effettivamente svolte»; SOS Torino: pagamento proporzionato in caso di rinuncia

Insuccesso e inesatto adempimento

- Mancata omologazione **≠ colpa** dell'OCC
- Relazione in presenza di negligenze dell'OCC **≠ compenso automatico**, anche se la domanda è depositata o ammissibile

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 71, comma 5, CCII

*«il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice **tenuto conto** dell'attività svolta»*

Art. 71, comma 6, CCII

*«Nella liquidazione del compenso il giudice **tiene conto** della diligenza dell'OCC»*

Concordato minore: un'asimmetria

Criterio della diligenza presente, ma senza l'integrazione del comma 5. Ciò **non giustifica la perdita automatica** del compenso: serve una ricostruzione sistematica, senza attribuire alla norma parole che non contiene.

Ritardi, controllo del referente e sostituzione

Ritardi

- Valutare complessità, creditori, documenti, condotta del debitore
- Novara: relazione iniziale entro **60 giorni**, report periodici
- Distinguere **impedimento** e **inerzia**

Il liquidatore (art. 275)

- Mancate relazioni semestrali: **revoca** e rilievo sul compenso
- Rendiconto inadempito: sostituzione ed esclusione **in tutto o in parte** del compenso
- Un principio “di sistema” anche per l'OCC

Sostituzione

- Art. 10, comma 5, D.M.: sanzioni e criteri nel regolamento
- Biella: contestazione scritta, **8 giorni**, audizione
- Il referente non rimuove una nomina giudiziale

Sanzione interna, riduzione del corrispettivo e responsabilità risarcitoria restano **piani differenti**.

Il compenso dell'uscente e del subentrante

Lavoro corretto e utilizzabile
Si valorizza

Lavoro incompleto
Richiede graduazione

Lavoro da rifare per colpa
Non vale come eseguito

Il verbale di passaggio dovrebbe indicare

- Documenti e verifiche
- Bozze e urgenze
- Lacune
- Somme ricevute
- Biella: nessuna **perdita automatica** del compenso per effetto della sanzione
- Modello Torino: confronto davanti al referente; ripartizione secondo l'**attività concreta**
- Decisione sulla ripartizione **motivata**; il risarcimento va valutato separatamente

Evitare la perdita indiscriminata del compenso dell'uscente e **due remunerazioni integrali** per lo stesso lavoro.

La prospettiva sistematica

Il compenso non è né il prezzo di un risultato garantito né una rendita legata alla sola nomina

Contrattualizzazione rende prevedibile il rapporto, non lo sottrae al giudice

Prededuzione protegge determinate prestazioni, non esonera dall'accertamento

Unitarietà contiene i costi, ma non oscura funzioni, responsabilità e contraddittorio

Autonomia negoziale informata · attività documentata · controllo della diligenza · rispetto del concorso: per tutelare insieme debitore, creditori e professionista diligente.

Giurisprudenza citata

Decisione	Profilo pertinente	Pubblicazione
Trib. Torino, 7.5.2024, est. Miglietta	Compenso unitario anche con liquidatore diverso; rigetto dell'insinuazione dell'OCC	Il Caso.it
Trib. Taranto, 2.7.2025, pres. rel. Federici	Insinuazione provvisoria, conguaglio finale, soglia di 2.000 euro	Il Caso.it
Trib. Rovigo, 2.9.2025, pres. Di Francesco, rel. Barbera	Liquidatore diverso per rotazione; credito preparatorio da insinuare	Il Caso.it
Trib. Verona, 25.7.2025, pres. Attanasio, rel. Lanni	Obblighi informativi; proporzionalità; acconti; compenso del legale	Il Caso.it
Trib. Torre Annunziata, 3.11.2025, giud. Magliulo	Acconto dopo l'avvio dell'esecuzione; provvedimento autonomo	Il Caso.it
Trib. Rimini, 26.9.2024, pres. Miconi	Compensi di OCC e liquidatore e ricavato ipotecario (l. 3/2012)	Il Caso.it
Cass., sez. I, 14.3.2025, n. 6865	Compenso preparatorio e ricavato ipotecario (l. 3/2012)	Unijuris
Trib. Milano, 14.11.2023, est. Rossetti	Compenso unitario del gestore confermato liquidatore	In Mancini
Trib. Milano, 29.2.2024, est. Agnese	Unitarietà, accordo e ammissione provvisoria	In Mancini
Trib. Rovigo, 25.3.2024, est. Barbera	Condizioni economiche di accesso e nomina giudiziale surrogatoria	Il Caso.it

Grazie per l'attenzione

Luca Boggio

Professore associato di Diritto commerciale